

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata l'8 febbraio 1985

Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, concernente norme per la concessione della medaglia Mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Purtroppo, nei riflessi della acquisizione dei « titoli » occorrenti per fruire della legge n. 693 del 1984, si deve constatare che con la normativa stessa rimane seriamente « scompensato » il personale militare anziano invalido di guerra a causa delle tante travagliate vicende dell'ultimo conflitto mondiale, con le deleterie conseguenze fisiche da esso derivate, nonché della successiva fase riduttiva e involutiva dei « reparti », che hanno originato seri impedimenti.

Da tali discrasie scaturisce di applicare, per quanto possibile, un certo rimedio riparatore per i militari anziani con invalidità di guerra permanenti, i quali non hanno demeritato e che, sebbene non si trovino ora nei termini di cui all'articolo 2 della legge n. 693 del 1984 pare possano trovarvi un acconcio inserimento. Infatti

il titolo di « mutilato o invalido di guerra » non sarebbe da subordinare molto ai « vocaboli » prestabiliti per i rischi, le benemerienze, le valutazioni ecc. L'inesorabile « falce » dell'età ultrasessantennale ha lasciato grandi spazi vuoti sicché si tratta di pochi casi, ma non banali. Sono questioni morali che meritano ogni considerazione dopo un silenzio di quasi 40 anni.

Orbene le norme sulla quiescenza (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973) prevedono che, ai fini pensionistici, per i militari invalidi di guerra il servizio utile è aumentato di 6 anni (sicché è ipotetico poter dedurre che i predetti 6 anni virtuali possano essere valutati — per almeno un terzo — quale « servizio » per un biennio a titolo pieno come in altre posizioni e per altri « sospetti », ma occorre-

rebbe conretizzare nel senso anche i predetti invalidi di guerra).

Il personale militare di carriera già riconosciuto invalido di guerra collocato in congedo assoluto in un secondo tempo, per intervenuto aggravamento delle proprie invalidità, non ha potuto conseguire, malauguratamente, per difetto di un breve periodo di tempo, i 50 anni di servizio militare occorrentigli per beneficiare della medaglia Mauriziana o, in alternativa, almeno della concessione ferroviaria di privilegio di cui al decreto ministeriale 24 giugno 1959.

E ciò tenuto conto anche che lo stesso personale invalido non ha tratto e non trae alcun consistente vantaggio economico dalla norma pensionistica citata, perché conta oltre 40 anni di servizio effettivo.

Appunto per questo appare umano e non pretenzioso cercare di dare una

equanime valutazione giuridica, anche a questi fini, agli invalidi di guerra ultrasessantenni ed in congedo assoluto che abbiano prestato un notevole periodo di servizio alle armi.

L'auspicata aggiunta di un comma all'articolo 2 della legge n. 693 del 1984, limitata ad un paio d'anni virtuali di valutazione maggiorativa sul servizio utile, ci appare a tal fine opportuna.

Siccome è prossima la ricorrenza del quarantennale della fine del secondo conflitto mondiale, la circostanza parrebbe assai propizia per ricordare in modo più tangibile i mutilati e gli invalidi di guerra, i quali, nonostante le tribolazioni, dovute al loro stato fisico minato e precario hanno tuttavia proseguito onorevolmente per lunghissimi anni e con entusiastico fervore nella prestazione attiva del servizio alle armi « sotto le stellette » con modestia, umiltà e professionalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale mutilato o invalido di guerra, il quale sia stato collocato in congedo assoluto d'autorità e con interruzione di precedente vincolo di servizio, a causa della intervenuta non idoneità fisica al servizio militare incondizionato, connessa con l'aggravamento della propria infermità, come previsto dal proprio stato giuridico e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il servizio computato ai sensi delle precedenti lettere è maggiorato di due anni ».

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, è sostituito dal seguente:

« Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del corpo della Guardia di finanza, nonché agli ufficiali e sottufficiali del corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

ART. 2.

Le campagne di guerra sono attribuite e computate valide per tutti i mutilati ed invalidi di guerra delle otto categorie di pensione.

ART. 3.

Coloro che hanno prestato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, servizi in direzione, hanno diritto al com-

puto del 25 per cento del suddetto periodo di servizio, in aggiunta agli anni di servizio validi stabiliti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 693.

ART. 4.

L'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — Le norme di cui all'articolo 1 si applicano a tutte le concessioni successive all'entrata in vigore della presente legge».

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, l'esame delle posizioni soggettive avviene su istanza documentata degli interessati.